



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

Ai Presidenti e ai Referenti delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Assessorati
Regionali competenti in materia di
Istruzione e formazione tecnica superiore

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Al Coordinamento Tecnico
IX[^] Commissione
della Conferenza Stato-Regioni
conferenza@regioni.it

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale degli Istituti Tecnici Superiori – Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Si comunica che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022, **l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 è stato esteso, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2022, anche al personale degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).**

Tale obbligo non sussiste, e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale va verificato dai **responsabili delle strutture delle Fondazioni I.T.S.** L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 giugno 2022.

AZ/slt

Si rammenta che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi di istruzione, l'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, non ancora convertito in legge, ha prorogato **sino al 31 marzo 2022**, termine di cessazione dello stato di emergenza, **per gli allievi dei percorsi formativi I.T.S., nonché per chiunque acceda alle relative strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività formative** quanto disposto dall'articolo 9-ter 1 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante: «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*», ovvero **l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19**, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

Si precisa che, anche in questo caso, l'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute.

In attuazione di quanto ivi indicato, le Fondazioni I.T.S. predispongono un **piano esecutivo concernente le modalità di controllo e di verifica dell'obbligo vaccinale del personale e del possesso delle certificazioni verdi da parte dei soggetti interessati**.

In considerazione delle peculiarità del sistema I.T.S., le **attività formative**, ivi compreso lo svolgimento delle prove di verifica delle competenze acquisite all'esito dei percorsi, di stage e di laboratori previsti dai percorsi formativi I.T.S., sono **svolte prioritariamente in presenza**, assicurando, ove possibile, l'adozione di piani organizzativi flessibili che possano garantire le specifiche modalità di apprendimento in contesto in favore degli allievi.

A tal fine, fermo restando il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, vigenti in materia e già acquisiti presso le proprie strutture durante il periodo emergenziale, le Fondazioni I.T.S. adottano le misure di sicurezza minime previste dalla normativa vigente in materia, quali:

- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali adibiti ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo